



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 giugno 2023

NUMERO AFFARE 01511/2022

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al regolamento recante disciplina. per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 001012 in data 13 giugno 2023, a firma del Vice Capo dell’Ufficio legislativo, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022 la Sezione ha restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto al Ministero proponente, evidenziando sia la stretta connessione esistente tra lo stesso e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, restituito con coevo parere interlocutorio per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate, sia l'opportunità di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole e della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione.

1.2. Quindi, attesa la *ratio* di sistematizzazione degli interventi in materia di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e di allineamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario, la Sezione, con il predetto parere interlocutorio, aveva invitato il Ministero proponente a “procedere ad una riflessione unitaria su entrambi gli schemi di regolamento anche per meglio perseguire l'obiettivo di carattere generale di fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato”.

2. Con la nota di trasmissione prot. n. 0001012 del 13 giugno 2023, firmata dal Vice Capo dell'Ufficio legislativo per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Ministero dell'università e della ricerca ha nuovamente chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto.

2.1. La nuova trasmissione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è corredata dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica bollinata, dall'AIR verificata e dall'ATN.

3. Con nota prot. n. 0001040 del 19 giugno 2023 il Ministero referente ha chiesto un rinvio dell'adunanza di trattazione, fissata in data 20 giugno 2023, in relazione sia al presente schema di decreto che a quello relativo alle procedure e alle modalità di reclutamento del personale docente e di quello amministrativo delle istituzioni AFAM, “a seguito della richiesta di ulteriore documentazione istruttoria – anche da parte di altra Amministrazione competente”.

Considerato:

4. La Sezione ritiene che la questione della correttezza dell'iter seguito dall'Amministrazione proponente per la richiesta del parere, con particolare riguardo alla legittimazione del soggetto che ha formulato tale richiesta, sia preliminare rispetto alla delibazione della istanza di rinvio dell'adunanza, avanzata dal Ministero proponente con la nota prot. n. 0001040 del 19 giugno 2023.

5. Nel caso in esame, con la nota prot. n. 0001012 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Vice Capo dell'Ufficio legislativo per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Ministero proponente ha nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'espressione del parere.

5.1. Come si evince dal tenore della predetta nota di trasmissione, il Ministero proponente ha pienamente condiviso quanto affermato da questa Sezione nel citato parere interlocutorio n. 1924 del 2022 in merito “alla stretta correlazione tra la materia del reclutamento (...) e quella degli ordinamenti didattici, di cui allo schema di regolamento in oggetto”.

Il Ministero prosegue, quindi, affermando che “la previsione di riforma di tali settori, contenuta nello schema di d.P.R. sul reclutamento e volta alla riduzione e all'aggiornamento degli stessi, ferma restando l'esigenza - per la gestione del periodo

transitorio - della predisposizione di una tabella di corrispondenza tra i settori preesistenti e quelli derivanti dalla riforma, di per sé non impedisce l'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto”.

In particolare, “alla luce delle modifiche apportate allo schema di d.P.R. in materia di reclutamento, oggetto di separata ma contestuale trasmissione ai fini dell'acquisizione di un nuovo parere”, il Ministero non ritiene necessarie modifiche al presente schema di d.P.R..

6. Tanto premesso, come già evidenziato in sede del contestuale parere reso sullo schema di regolamento concernente le procedure e le modalità di reclutamento, nelle more tra i pareri interlocutori adottati dalla Sezione a dicembre 2022 e le nuove richieste di parere del giugno 2023 è stato approvato il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 21 aprile 2023.

Il predetto decreto legge ha introdotto nell'art. 2 della legge n. 508 del 1999, rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, al comma 8, recante i principi e i criteri direttivi dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la lettera a bis) che testualmente recita *“previsione dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione di qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti, nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo”*.

6.1. Ne discende che unico soggetto legittimato a chiedere al Consiglio di Stato nuovamente il parere sul testo di schema di regolamento è il Ministro proponente e non anche il Capo dell'Ufficio legislativo, ovvero il Vice Capo dell'Ufficio legislativo, in ragione della dichiarata stretta connessione esistente tra il presente schema di d.P.R. e quello sulle procedure e le modalità di reclutamento del personale delle

istituzioni AFAM, connessione dimostrata anche dall'affermazione secondo cui le modifiche apportate a quest'ultimo sono state considerate sufficienti a superare i profili di dubbio e di opportunità evidenziati da questa Sezione nel parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022.

6.2. Tale potere non è delegabile in quanto è il risultato di un atto di volontà, promanante da un'autorità politica, che, sulla base di valutazioni di merito, traduce in norme giuridiche l'indirizzo politico di governo. Ne discende che solo il Ministro è titolare del potere di proposta ed è, pertanto, l'unico soggetto che è titolato a chiedere il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di Stato.

6.3. Né il predetto requisito può ritenersi soddisfatto dalla prima relazione al Ministro, sottoscritta dall'allora Ministro Maria Cristina Messa, trasmessa il 7 ottobre 2022, a questo Consiglio.

Infatti, nel caso di specie il testo, inviato con la nota prot. n. 0001012 del 13 giugno 2023, ha una nuova base legislativa, vale a dire il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 21 aprile 2023, che non esisteva al momento dell'inoltro della prima richiesta di parere dell'ottobre 2022.

7. Alla luce della predetta considerazione assorbente il Consiglio di Stato deve, pertanto, dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere in quanto presentata da soggetto non legittimato, vale a dire il Capo dell'Ufficio legislativo e non il Ministro proponente, non senza specificare che è solo la richiesta sottoscritta da quest'ultimo, quale titolare del potere di proposta, che è idonea a far decorrere i termini per l'espressione del parere di competenza di questo Consiglio, essendo l'unica in grado di investire formalmente l'organo consultivo.

8. Il Consiglio di Stato dichiara, pertanto, il non luogo a provvedere auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all'esito di un attento riesame dell'intera gamma dei rilievi sollevati con il parere

interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato non appare essere stato compiuto, avendo il Ministero ritenuto sufficienti le modifiche apportate allo schema di d.P.R. in materia di procedure e modalità di reclutamento.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia